

## Allegato all'informativa precontrattuale

redatto ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, artt. 115 e segg. e delle relative disposizioni di attuazione

La consegna di questa copia non impegna le parti alla stipula del contratto.

## Contratto quadro dei servizi di investimento e servizi accessori (con deposito titoli)

A **SILANDRO** tra la **CASSA RAIFFEISEN SILANDRO SOCIETA COOPERATIVA** con sede in **39028 SILANDRO, VIA PRINCIPALE 33, codice fiscale 00171320211**, iscritta nel Registro delle imprese di Bolzano, all'albo delle banche e nel Registro enti cooperativi di Bolzano, n. **A145410**, sezione I, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96, indicata in seguito "Banca",

e

.....  
....., indicato di seguito "Cliente",

si conviene e si stipula quanto segue:

### Condizioni specifiche:

Ai cointestatari

- è attribuita la facoltà di ordinare ogni servizio e attività di investimento e a disporre del deposito **congiuntamente**.

- è attribuita la facoltà di ordinare ogni servizio e attività di investimento e a disporre del deposito **disgiuntamente**.

I cointestatari possono compiere le operazioni tenendo conto del **profilo meno rischioso** rilevato dalla Banca, mentre in caso di operazioni eseguite al di fuori dall'ambito della consulenza viene tenuto conto dell'appropriatezza riferita all'ordinante. è attribuita la facoltà di ordinare ogni servizio e attività di investimento e a disporre del deposito **disgiuntamente**

I cointestatari possono compiere le operazioni tenendo conto del **profilo meno rischioso** rilevato dalla Banca.

### Il Cliente prende atto,

- di essere stato **classificato come Cliente al dettaglio** e dichiara di aver ricevuto in forma dell'informativa precontrattuale, in tempo utile e prima di essere vincolato al contratto, informazioni sui termini del contratto e i documenti contenenti informazioni:

- sulla Banca e sui relativi servizi e sulle attività di investimento;
- concernenti la salvaguardia degli strumenti e prodotti finanziari (di seguito "prodotti di investimento") e, delle somme di denaro depositati presso la Banca;
- sui prodotti di investimento;
- sui costi e sugli oneri (allegato 1);
- sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse e incentivi;
- sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini;
- e una copia del contratto.

- che la Banca si è impegnata a comunicargli con le modalità convenute ogni modifica rilevante alle informazioni precontrattuali che dovesse verificarsi prima dell'inizio delle prestazioni.

### Il Cliente prende atto,

- di essere stato **classificato come Cliente professionale** e dichiara di aver ricevuto in forma dell'informativa precontrattuale, in tempo utile e prima di essere vincolato al contratto, informazioni sui termini del contratto e i documenti contenenti informazioni:

- sulla Banca e sui relativi servizi e sulle attività di investimento;
- concernenti la salvaguardia degli strumenti e prodotti finanziari (di seguito "prodotti di investimento") e, delle somme di denaro depositati presso la Banca;
- sui prodotti di investimento;
- sui costi e sugli oneri (allegato 1);
- sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse e incentivi;
- sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini;
- e una copia del contratto.

- che la Banca si è impegnata a comunicargli con le modalità convenute ogni modifica rilevante alle informazioni precontrattuali che dovesse verificarsi prima dell'inizio delle prestazioni.

### Il Cliente dichiara,

- di aver ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi e/o attività di

investimento, dei servizi accessori, dei tipi specifici di prodotti di investimento e i rischi connessi, sicché di essere stato messo in grado di assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti (vedasi allegato 2);

- di essere stato informato che per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni le società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi dell'Unione Europea nonché i soggetti promotori di una sollecitazione di deleghe di voto in vista di assemblee degli azionisti hanno diritto di ottenere dalla Banca i dati identificativi dei titolari di azioni di società quotate;
- di essere stato informato, che la Banca nella prestazione dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori gli chiede delle informazioni ai sensi della product governance ed al fine della assegnazione ad uno dei mercati di riferimento ("target market") definiti dalla Banca;
- di essere stato informato che la Banca controlla periodicamente il profilo di rischio del Cliente e che essa ha il diritto di non eseguire ordini, se le informazioni relative al profilo di rischio non sono attuali.

#### **Il Cliente presta consenso,**

- affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca, in quanto ammesso, anche al di **fuori di un Mercato Regolamentato (RM), di un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) o di un Sistema Organizzato di Negoziazione (OTF)**;

#### **Il Cliente autorizza la Banca,**

- a sub depositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati, presso Global Custodians ovvero presso le società emittenti, autorizzandola altresì ad utilizzare i prodotti di investimento immessi in conti omnibus secondo le modalità specificate nel presente contratto;

#### **Il Cliente accorda con la Banca i seguenti servizi e attività di investimento e servizi accessori:**

**1) Ricezione e trasmissione di ordini** riguardanti uno o più strumenti finanziari (Sezione II)

**2) Esecuzione degli ordini per conto dei clienti** (Sezione III)

Fino a nuova comunicazione la Banca offre il servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti limitatamente alla sottoscrizione degli strumenti finanziari di propria emissione. In riferimento al servizio così descritto il Cliente presta consenso affinché la Banca possa eseguire gli ordini in suo nome.

**3) Collocamento** di prodotti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (Sezione IV)

**4) Consulenza in materia di investimenti** (Sezione V)

**Tipo di servizio:** Consulenza allargata non indipendente.

**Canale/forma:**

1. Mit schriftlicher Dokumentation (Eignungsbericht), in den Räumlichkeiten der Bank;
2. vor Ort mit schriftlicher Dokumentation (Eignungsbericht), mittels Finanzberatern ("consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede");

**Servizio accessorio: Raccomandazione generale riguardante le operazioni relative a strumenti finanziari** (Sezione VI)

**Servizio accessorio: Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusa la custodia** (Sezione VI)

**Il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di apertura di un deposito titoli per la custodia e l'amministrazione di prodotti finanziari** per usufruire del servizio accessorio ai servizi e attività di investimento e autorizza la Banca ad utilizzare questo deposito titoli aperto con il numero e intestato a TROYER KARL PROBE NDG PROBE NDG , , 39028 SCHLANDERS per la custodia e l'amministrazione dei prodotti finanziari che in esecuzione del presente contratto sono da gestire su un deposito titoli.

#### **Conto corrente collegato**

Il Cliente autorizza la Banca ad utilizzare il conto corrente n. ... intestato a ... per l'addebito di qualsiasi importo, spesa e commissione legata all'esecuzione del presente contratto (di seguito denominato anche conto corrente collegato). Le Parti convengono che gli importi degli ordini in divisa estera possono essere gestiti anche su un altro conto corrente, eventualmente gestito nella divisa dell'ordine, intestato al Cliente e indicato nell'ordine titoli stesso.

#### **Forma di conferimento e revoca degli ordini**

Le Parti convengono che gli ordini possono essere conferiti e revocati **esclusivamente per iscritto allo sportello**. Altre modalità di conferimento e revoca degli ordini devono essere pattuite espressamente per iscritto tramite accordo integrativo al presente contratto.

#### **Comunicazioni**

**Forma:**

Le Parti convengono come **modalità di inoltro delle comunicazioni** della Banca al Cliente la forma cartacea, all'indirizzo: PROBE

NDG PROBE NDG 39028 SCHLANDERS alle condizioni di cui all'articolo 13 sezione I del presente contratto.

**Periodicità:**

Il Cliente chiede che le comunicazioni periodiche relative a questo contratto per le quali le disposizioni normative non prevedono una periodicità specifica gli vengano inoltrati con periodicità annuale. L'invio del rendiconto avviene una volta a trimestre.

**Informazione precontrattuale:**

La comunicazione relativa alle modifiche rilevanti dell'informativa precontrattuale avviene conformemente a quanto accordato tra le parti tramite pubblicazione sul sito web della Banca e viene inoltre inviata al Cliente in occasione delle comunicazioni periodiche. Il Cliente si impegna a consultare l'informativa precontrattuale di volta in volta vigente prima di conferire l'ordine.

**Costi:**

Con riferimento alle spese dovute per le comunicazioni, trovano applicazione le condizioni economiche di cui al contratto di conto corrente (conto corrente collegato), alle quali si rinvia a tal fine.

**Imposta sostitutiva**

Il Cliente dichiara ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 461/97 **di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva** sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettera da c-bis) a c-quinquies), D.P.R. 917/86.

**Il Cliente prende atto** che gli incarichi da lui conferiti sono disciplinati:

- da quanto precede,
- dalle clausole di cui alla Sezione I,
- dalle clausole di cui alle sezioni relative ai servizi e alle attività di investimento ed ai servizi accessori convenute e di seguito riportate,
- dalle condizioni economiche (allegato 1)
- e dall'informativa precontrattuale (allegato 2)

che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Se il presente contratto viene firmato con firma elettronica, il documento informatico forma l'originale. Pertanto può accadere che in caso di stampa dello stesso, non sia indicata alcuna data o non sia indicata la data inequivoca della stipula. Il contratto si intende concluso quando tutte le parti e tutti gli eventuali cointestatari hanno apposto le loro firme. Pertanto, il contratto acquista validità e efficacia al momento dell'avvenuta sottoscrizione della parte contrattuale ovvero del cointestatario che firma per ultima/o.

**Sezione I - Condizioni generali**

**Art. 1 - Diligenza della Banca**

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi di investimento accessori la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:
  - comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
  - acquisire le informazioni necessarie dal Cliente al fine di rilevare il suo profilo di rischio;
  - informare il Cliente in forma adeguata e prima dell'esecuzione di un'operazione sui rischi del prodotto di investimento, sul rischio di concentrazione, su conflitti di interesse nonché su tutti gli altri eventuali rischi;
  - disporre di risorse e procedure anche di controllo interno, idonee ad assicurare un corretto svolgimento dei servizi e delle attività di investimento;
  - offrire solo prodotti di investimento che essa controlla in applicazione della product governance e dei quali essa sorveglia l'andamento;
  - offrire prodotti che non sono prodotti mass market solo nell'ambito della consulenza in materia di investimenti.
  - adottare tutte le misure necessarie per prevenire l'uso improprio delle informazioni relative agli ordini ricevuti e non ancora eseguiti.

**Art. 1-bis - Offerta fuori sede**

1. La Banca può prestare servizi e/o attività di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari, che svolgono le loro attività per la Banca e sono iscritti presso l'OCF in un registro separato. Considerato che agiscono al di fuori dei locali commerciali della Banca, essi sono tenuti a rispettare condizioni specifiche. In particolare, vale quanto segue:
  - a) ai consulenti in materia di investimenti è fatto divieto di accettare qualsiasi forma di compenso o di finanziamento da parte del cliente o potenziale cliente;
  - b) come i consulenti che operano nei locali della Banca, anche i consulenti che agiscono fuori sede sono tenuti a comportarsi in modo diligente, corretto e trasparente e a trattare tutte le informazioni dei clienti, salvo nei confronti della Banca stessa, come riservate.
2. La Banca risponde in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
3. L'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare per iscritto e senza spese il proprio recesso e la Banca è tenuta a restituire al Cliente il patrimonio messo a disposizione. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al Cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal Cliente.
4. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

## **Art. 2 - Mercato di riferimento (target market) e profilo di investimento**

1. Per la prestazione di servizi e attività di investimento la Banca chiede delle informazioni al Cliente al fine di verificare il mercato di riferimento del prodotto di investimento e per controllare la corrispondenza del profilo di investimento del Cliente con l'operazione in titoli. I controlli e le verifiche qui nominate sono dettagliatamente descritti nell'informativa precontrattuale (allegato 2) alla quale tal fine si rinvia.
2. Per il caso che le informazioni ricevute dalla Banca non siano più attuali, si conviene che la Banca ha la facoltà di non eseguire più alcuna operazione. In tal caso il Cliente verrà informato (vedasi anche Sezione I, art. 4, comma 2).

## **Art. 3 - Conferimento degli ordini**

1. Gli ordini e le revoche degli stessi sono conferiti con una delle modalità convenute contrattualmente.
2. Degli ordini impartiti telefonicamente fa piena prova la relativa registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente della Banca.
3. Qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari, autorizzati alla negoziazione per conto proprio ovvero all'esecuzione di ordini per conto dei clienti.

## **Art. 4 - Gestione degli ordini**

1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:
  - a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
  - b) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
  - c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini per conto dello stesso non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. Se sussiste un giustificato motivo è facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal Cliente, a condizione che essa gli da immediata comunicazione nella forma convenuta.
3. È esclusa ogni responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla medesima non imputabili ovvero al di fuori del suo controllo o dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito o comunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a: malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione nel funzionamento o mancanza di collegamento della rete Internet o interruzione, sospensione, malfunzionamento dei nodi di accesso alla rete Internet, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica.

## **Art. 5 - Aggregazione degli ordini**

1. Le parti convengono che la Banca ha il diritto di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio a condizione che siano rispettate le prescrizioni normative.

## **Art. 6 - RegISTRAZIONI della Banca**

1. La Banca conserva e archivia specifiche registrazioni contabili di tutti gli strumenti finanziari detenuti dai clienti. In questo modo si garantisce che ogni prodotto d'investimento possa essere chiaramente assegnato in qualsiasi momento alla specifica posizione del Cliente.
2. Analogamente, tutti gli accordi contrattualmente rilevanti tra la Banca e il Cliente sono inseriti nei sistemi di gestione della Banca.
3. Inoltre, tutte le conversazioni del Cliente rilevanti ai fini decisionali vengono registrate in loco e le conversazioni telefoniche vengono registrate con l'ausilio di applicazioni tecniche.
4. La Banca conserva i documenti e le registrazioni per almeno cinque anni. Su richiesta e dietro pagamento delle spese sostenute, il Cliente riceve una copia delle registrazioni e dei documenti che lo riguardano.

## **Art. 7 - Obblighi di informazione della Banca**

1. La Banca informa il Cliente se, dopo l'acquisto/la sottoscrizione del prodotto di investimento, il mercato di riferimento dell'emittente cambia in modo tale che il prodotto di investimento diventi incompatibile con il profilo d'investimento del Cliente.
2. La Banca trasmette al Cliente la conferma di esecuzione dell'ordine nel più breve tempo possibile e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'ordine. Se la Banca riceve la conferma di esecuzione da parte di un terzo, ne informa il Cliente entro un giorno lavorativo dopo aver ricevuto la corrispondente conferma da parte del terzo. Tale rapporto sarà inviato anche nel caso in cui l'ordine non abbia potuto essere eseguito alle condizioni concordate. Su richiesta, la Banca informerà inoltre il Cliente sullo stato attuale del suo ordine anche al di fuori di questi termini.
3. La Banca invia al cliente almeno una volta all'anno un rendiconto di tutte le operazioni effettuate.
4. Se il Cliente detiene prodotti d'investimento con passività potenziali o prodotti con effetto leva, la Banca informa il Cliente entro un giorno lavorativo se il valore del prodotto d'investimento subisce una perdita del 10% o di un multiplo dello stesso.
5. La Banca fornisce al Cliente almeno trimestralmente un elenco dei prodotti d'investimento che il Cliente ha in portafoglio, indicando il valore corrente di mercato o se non disponibile un valore stimato. Se sono trascorsi 60 giorni dall'invio senza che un reclamo specifico sia stato inviato per iscritto alla Banca, la posizione sarà considerata corretta e accettata.

## **Art. 8 - Identificazione**

1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta in conformità alla normativa vigente, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e delle medesime informazioni anche rispetto alle persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente nei confronti della Banca e al titolare effettivo.

## **Art. 9 - Invio di corrispondenza del Cliente alla Banca**

1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente dirette alla Banca, esclusi gli ordini di cui alla Sezione I, articolo 3 sono inviate alla succursale presso la quale viene intrattenuto il rapporto.

2. Il Cliente cura che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo indelebile, chiaro e leggibile. Restano impregiudicate le disposizioni relative al conferimento degli ordini.

#### **Art. 10 - Comunicazioni, invio della corrispondenza della Banca al Cliente**

1. L'invio al Cliente di tutte le comunicazioni (p.e. lettere, rendiconti, variazioni contrattuali), le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca relative al presente contratto avviene a tutti gli effetti all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto, secondo la modalità di invio convenuta.
2. Il Cliente ha il diritto di cambiare in qualsiasi momento anche successivamente alla stipula del presente contratto la forma di comunicazione salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
3. Anche se viene convenuta una forma di comunicazione elettronica, la Banca si riserva la facoltà di inviare le comunicazioni e le notifiche al Cliente in forma cartacea all'ultimo indirizzo comunicato, se ritenesse ciò utile o necessario per garantire l'effettiva ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Il Cliente accetta sin d'ora le spese a suo carico legate all'invio in forma cartacea.
4. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche dell'indirizzo. Eventuali modifiche di indirizzo non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o allo sportello. Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche da parte della Banca vengono inoltrate solo ad uno/a di esse con pieno effetto nei confronti di tutti/e gli/le altri/e.
5. Se le comunicazioni avvengono attraverso il servizio online banking è convenuto che la Banca, nell'ambito delle sue capacità tecniche, metterà a disposizione del Cliente tutte le comunicazioni relative al presente contratto attraverso tale servizio, e cioè su supporto durevole non modificabile. Le comunicazioni saranno messe a disposizione in forma cifrata e saranno accessibili utilizzando le credenziali d'accesso consegnate al Cliente. Rimane inoltre inteso, che:
  - il Cliente provvederà a scaricare personalmente tali comunicazioni;
  - i termini per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto e per ogni eventuale contestazione decorreranno dalla data della messa a disposizione della corrispondente comunicazione attraverso il servizio;
  - sarà cura del Cliente conservare in luogo sicuro le credenziali di autenticazione, visionare regolarmente, se vi siano comunicazioni da scaricare, comunicando tempestivamente alla Banca ogni irregolarità del servizio;
  - sarà cura del Cliente memorizzare le informazioni trasmesse in modo tale da garantirne un agevole e sicuro recupero in qualsiasi momento, essendo le comunicazioni disponibili attraverso il servizio solo per un periodo limitato.
  - ad avvenuto scarico delle comunicazioni il Cliente stesso resta responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dall'abusivo o illecito uso delle informazioni scaricate/memorizzate.
6. Se le comunicazioni avvengono via internet all'indirizzo e-mail/PEC, è convenuto che la Banca, nell'ambito delle sue capacità tecniche, trasmetterà tutte le comunicazioni relative al presente contratto unicamente con questa modalità. Rimane inoltre inteso, che:
  - sarà cura del Cliente, visionare regolarmente la posta elettronica in entrata, comunicando tempestivamente alla Banca ogni irregolarità del servizio.
  - sarà cura del Cliente memorizzare le informazioni trasmesse in modo tale da garantirne un agevole e sicuro recupero in qualsiasi momento.
  - i termini per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto e per ogni eventuale contestazione decorreranno dalla data della ricezione della corrispondente comunicazione mediante posta elettronica.
  - ad avvenuta trasmissione delle comunicazioni alla mail box/ all'indirizzo PEC del Cliente lo stesso resta responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dall'abusivo o illecito uso delle informazioni ricevute.

#### **Art. 11 - Deposito delle firme autorizzate**

1. Il Cliente e i soggetti di cui alla Sezione I, articolo 16. sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).

#### **Art. 12 - Cointestazione**

1. Quando il contratto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Se è stata convenuta una facoltà di disposizione congiunta, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate solo congiuntamente da tutti i cointestatari.
2. La facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
3. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del deposito, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
5. Tuttavia, nei casi di cui ai commi precedenti, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata presentata per iscritto opposizione. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non siano trascorsi 3 giorni lavorativi.
6. Le Parti convengono, che tutte le comunicazioni e notifiche da parte della Banca vengono inoltrate solo ad un cointestatario con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari.

#### **Art. 13 - Poteri di rappresentanza**

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo in questo contratto con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera

raccomandata e siano trascorsi 3 giorni lavorativi bancari, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e di società.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 6 è onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
5. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
6. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma 2.

#### **Art. 14 - Commissioni, spese e conto collegato**

1. Le commissioni e le spese convenute tra la Banca e il Cliente sono indicate nelle condizioni economiche (allegato 1).
2. Il Cliente è tenuto a pagare i costi, le commissioni e le spese convenute, nonché eventuali tasse e spese di qualsiasi tipo sostenute dalla Banca in relazione a pignoramenti e sequestri di prodotti di investimento, che il Cliente dovrà sostenere integralmente, anche se tali spese non possono essere recuperate dalla parte che ha avviato o condotto il relativo procedimento.
3. Le commissioni e le spese che il Cliente paga direttamente alle società prodotto/emittenti sono convenute direttamente tra il Cliente e l'emittente al momento della conclusione del contratto.
4. La Banca informa il Cliente dei costi e delle spese sostenute dalle società prodotto prima della conclusione del contratto o dei costi e delle spese sostenute dalle sedi di esecuzione prima dell'inoltro dell'ordine.
5. Le informazioni ex ante sugli incentivi di terzi a favore della Banca sono contenute in forma sintetica nell'informazione precontrattuale. Sull'entità specifica dell'incentivo il Cliente viene informato prima della conferma dell'ordine.
6. Se non diversamente concordato nell'ordine specifico, tutti gli addebiti e gli accrediti, il controvalore dei prodotti d'investimento e tutte le spese, commissioni e altri importi dovuti dal Cliente alla Banca ai sensi dei paragrafi precedenti saranno regolati sul conto corrente (conto di riferimento) convenuto nel presente contratto.
7. La Banca comunica annualmente al Cliente il totale dei costi e delle spese relative sia ai prodotti di investimento e ai servizi di investimento che ai servizi accessori. Tali informazioni illustrano l'effetto dei costi totali sul rendimento dell'investimento. In tali informazioni, la Banca riferisce al Cliente anche tutti gli incentivi che essa ha ricevuto sui prodotti di investimento in portafoglio del Cliente. Se dovuto la Banca invia al Cliente un certificato annuale di capital gain.

#### **Art. 15 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni**

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.

#### **Art. 16 - Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche**

1. Le parti convengono che la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente le condizioni economiche e contrattuali di cui al presente contratto.
2. Quando controparte del presente contratto sia un consumatore, la Banca può modificare le condizioni in rispetto delle disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumo n. 206/2005. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al Cliente consumatore, il quale ha 15 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

#### **Art. 17 - Durata del contratto e recesso**

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso non inferiore a 15 giorni, da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.
3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
4. Il recesso può essere esercitato dal Cliente con le modalità sopra indicate, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione ad un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

#### **Art. 18 - Inadempimento del Cliente**

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni, scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a pagare entro il termine di 10 giorni decorrente dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei prodotti finanziari depositati. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei prodotti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

#### **Art. 19 - Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela**

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.

2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica (CASSA RAIFFEISEN SILANDRO SOCIETA COOPERATIVA, VIA PRINCIPALE 33, 39028 SILANDRO, PEC08244@RAIFFEISEN-LEGALMAIL.IT, RK.SCHLANDERS@RAIFFEISEN.IT, Fax: 0473/621584). La Banca risponde entro 30 giorni.
3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie finanziarie (ACF) presso la Consob. L'arbitro offre possibilità dirette a risolvere controversie in materia di servizi di investimento fino ad un valore di euro 500.000, insorte tra investitori e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. Sono esclusi dalla cognizione dell'arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi suddetti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Per avere ulteriori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro, sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento si può consultare il sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it) oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
4. Se il reclamo riguarda il deposito titoli, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
5. Il Cliente può inoltre - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi in qualunque momento alla Banca d'Italia e all'autorità giudiziaria competente.
6. Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato o citato procedimento presso la Consob di cui al comma 3 o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario di cui al comma 4); ciò ai sensi dell'articolo 5 comma 1-bis del decreto legislativo n. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

#### **Art. 20 - Lingua adottata, foro competente e legge regolatrice**

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.
2. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro nella cui giurisdizione si trova la sede della Banca; la presente disposizione si applica al Cliente che non rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo n. 206/2005.
3. Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

### **Sezione II - Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari**

#### **Art. 1 - Oggetto del servizio di investimento**

1. Il servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari è il servizio con cui la Banca riceve dal Cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione.

### **Sezione III - Esecuzione di ordini per conto dei clienti**

#### **Art. 1 - Oggetto del servizio di investimento**

1. L'esecuzione di ordini per conto del Cliente è il servizio fornito dalla Banca quando il Cliente sottoscrive strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa o quando la Banca acquista o vende prodotti di investimento per conto del Cliente presso le varie sedi di esecuzione.
2. La Banca fornisce tale servizio limitato agli strumenti finanziari di propria emissione ai fini di raccolta. Può trattarsi di obbligazioni o altri strumenti finanziari.
3. La sottoscrizione delle obbligazioni viene effettuato dal Cliente firmando gli appositi documenti contrattuali predisposti dalla Banca.
4. Se l'emissione delle obbligazioni è oggetto di un'offerta pubblica di strumenti finanziari, i termini e le condizioni dell'obbligazione e tutte le altre informazioni sulla Banca emittente e sulle caratteristiche dell'emissione sono contenute nel prospetto pubblicato.

### **Sezione IV - Collocamento di prodotti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente**

#### **Art. 1 - Oggetto del servizio di investimento**

1. Il servizio di investimento collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca di collocare prodotti di investimento messi da parte di terzi.
2. Nell'ambito di questo servizio, il Cliente stipula un accordo con l'emittente del prodotto d'investimento tramite la Banca. Tale accordo comprende anche i costi che l'emittente addebita direttamente al Cliente.
3. La Banca effettua l'analisi del mercato di riferimento (target market) e la verifica del profilo d'investimento.

### **Sezione V - Consulenza in materia di investimenti**

#### **Art. 1 - Oggetto del servizio di investimento**

1. La consulenza in materia di investimenti descrive il servizio fornito dalla Banca al Cliente, in qualità di investitore o potenziale investitore, di formulare raccomandazioni personali su richiesta del Cliente o su iniziativa della Banca stessa in

relazione ad una o più operazioni su strumenti finanziari.

2. La raccomandazione della Banca comprende la dichiarazione di adeguatezza e l'esposizione su come la consulenza ha tenuto conto delle preferenze, degli obiettivi e delle altre caratteristiche del Cliente. La relazione di adeguatezza fornisce l'indicazione sul periodo di validità della raccomandazione.
3. La Banca fornisce questo servizio esclusivamente in relazione ad altri servizi e attività di investimento concordati contrattualmente.
4. Oggetto della consulenza in materia di investimenti sono i prodotti d'investimento raggruppati per classe ed elencati nell'allegato 2 del presente contratto.
5. I prodotti d'investimento del Cliente che quest'ultimo acquista al di fuori dell'ambito della consulenza in materia di investimenti e i prodotti d'investimento che il Cliente ha acquistato altrove e trasferito alla Banca sono oggetti del servizio solo se il prodotto d'investimento appartiene al gruppo di prodotti d'investimento per i quali la Banca offre la consulenza in materia di investimenti.
6. La Banca fornisce al Cliente almeno una volta all'anno una relazione sui risultati dell'attuale prova di adeguatezza dei prodotti d'investimento nel suo portafoglio.
7. Per questo servizio la Banca impiega esclusivamente personale specificamente formato e presenta le raccomandazioni e nella forma concordata contrattualmente.

#### **Art. 2 - Consulenza allargata di base non indipendente**

1. La Banca offre questo servizio di investimento sotto forma di consulenza in materia di investimenti non indipendente. Ciò significa che possono essere oggetto di consulenza anche prodotti d'investimento per la cui distribuzione la Banca riceve degli incentivi.
2. Il servizio offerto assume la forma di consulenza allargata base, il che significa che:
  - Nell'ambito del servizio di consulenza vengono raccomandati al Cliente singoli prodotti d'investimento, confrontando il profilo d'investimento del Cliente con le caratteristiche e i rischi del prodotto;
  - Il Cliente riceve una raccomandazione per operazione relativa ai prodotti di investimento, vale a dire sottoscrizione e acquisto, restituzione e vendita, detenzione e scambio (switch);
  - L'attualità del profilo d'investimento e la sua compatibilità con i prodotti d'investimento del portafoglio del Cliente viene verificata almeno una volta all'anno e il Cliente viene informato del risultato di tale verifica.

#### **Art. 3 - Altre forme di servizio di consulenza**

1. Accordi aggiuntivi al presente contratto possono consentire alla Banca e al Cliente di convenire ulteriori forme di consulenza in materia di investimenti in cui si determina l'idoneità dell'intero patrimonio con il profilo di investimento del Cliente, si aumenta la frequenza della consulenza e della revisione o si esaminano altri criteri aggiuntivi.

#### **Art. 4 - Responsabilità della Banca**

1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il Cliente, rimanendo di sua esclusiva competenza ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare la consulenza.
3. Il servizio di investimento può essere prestato dalla Banca solamente a condizione che le informazioni relative al profilo di rischio siano attuali. Se il profilo d'investimento del Cliente è scaduto e non viene rinnovato, il servizio di investimento si limita all'adempimento delle relazioni convenute aventi ad oggetto il portafoglio titoli del Cliente.

### **Sezione VI - Operazioni di pronti contro termine**

#### **Art. 1 - Oggetto dell'attività di investimento**

1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca al Cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal Cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il Cliente fino a tale momento possa comunque disporne.
4. La remunerazione per il Cliente corrisponde alla differenza tra il prezzo della vendita a pronti e quello dell'acquisto a termine da parte della Banca.
5. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al Cliente acquirente a pronti.
6. Questo tipo di operazione viene eseguita dalla Banca nell'ambito del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio.

#### **Art. 2 - Pagamento del prezzo**

1. Al momento della conclusione dell'operazione, il Cliente è tenuto a pagare alla Banca come prezzo il controvalore convenuto dei titoli.

#### **Art. 3 - Clausola risolutiva**

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
  - a) in uno dei casi di cui all'articolo 1186 codice civile;
  - b) il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca;
  - c) all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il Cliente in qualità di prestatario o riportatore.
2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telegramma, fax o lettera



raccomandata con ricevuta di ritorno al Cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

## **Sezione VII - Servizio accessorio di raccomandazione generale riguardante le operazioni relative a strumenti finanziari**

### **Art.1 - Oggetto del servizio accessorio**

1. Oggetto di questo servizio accessorio è quello di formulare raccomandazioni verbali generali al Cliente in relazione alle tipologie e alle operazioni su prodotti di investimento, senza affrontare un prodotto specifico e senza tener conto delle caratteristiche e delle aspettative specifiche del Cliente.
2. Questo servizio accessorio è generalmente fornito in relazione ai servizi di investimento convenuti e per le classi di prodotti descritti nelle informazioni precontrattuali.
3. Il servizio si distingue quindi dal servizio di consulenza in materia di investimenti, in quanto non presuppone alcun profilo d'investimento, la Banca non formula alcuna raccomandazione personale e non fornisce al Cliente rapporti specifici.
4. Le raccomandazioni generali della Banca non vincolano in alcun modo il Cliente.
5. La Banca non garantisce il risultato dell'operazione con prodotti d'investimento che il Cliente decide di concludere.

## **Sezione VIII - Servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti**

### **Art. 1 - Oggetto del servizio accessorio**

1. Oggetto di questo servizio accessorio è la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari per conto del Cliente.
2. Gli strumenti finanziari tenuti in custodia e gestiti, di norma sono dematerializzati, ma in alcuni rari casi possono avere anche forma cartacea (strumenti finanziari materiali). Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati è esclusa qualsiasi possibilità di consegna fisica.
3. La titolarità degli strumenti finanziari è documentata dalla posizione del Cliente presso la Banca. Tutte le transazioni commerciali, comprese le restrizioni al trasferimento, al ritiro o al trasferimento, saranno effettuate mediante corrispondenti registrazioni sulla posizione del Cliente presso la Banca.
4. La Banca custodisce e amministra gli strumenti finanziari e assicura che i diritti connessi agli strumenti finanziari siano in generale salvaguardati. Tra l'altro, la Banca si assicura che gli strumenti finanziari siano registrati nella contabilità, provvede all'accredito degli interessi e dei dividendi, controlla i prelievi di riscatto dei premi e dei rimborsi per le corrispondenti riscossioni per conto del Cliente, acquisisce nuove cedole di interessi.
5. In caso di esercizio dei diritti d'opzione, di conversione di strumenti finanziari o di liquidazione dei conferimenti di capitale ancora da effettuare, la Banca richiede istruzioni al Cliente e non esegue l'operazione fino a quando non ha ricevuto tali istruzioni e dietro pagamento delle somme necessarie. In assenza di istruzioni tempestive da parte del Cliente, la Banca trasmetterà l'ordine di vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
6. Nel caso di strumenti finanziari negoziati su mercati non regolamentati, il Cliente è tenuto a impartire alla Banca le necessarie istruzioni; in mancanza di tali istruzioni, la Banca non è tenuta ad effettuare alcuna operazione.

### **Art. 2 - Deposito**

1. Il Cliente autorizza la Banca a depositare gli strumenti finanziari presso depositari terzi. Anche in questo caso il Cliente esercita i suoi diritti tramite la Banca.
2. La Banca è autorizzata a custodire il portafoglio del Cliente ove lo ritenga più opportuno e a trasferirlo, anche senza informarne immediatamente il Cliente.
3. Il Cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, gli strumenti finanziari sono detenuti dal soggetto depositario in un conto di deposito omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti.
4. Su richiesta la Banca informa il Cliente sul terzo depositario e gli consegna il regolamento di quest'ultimo.

### **Art. 3 - Strumenti finanziari materiali**

1. In caso di strumenti finanziari materiali la Banca ha facoltà di staccare le cedole dagli strumenti finanziari con congruo anticipo sulla scadenza per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi.
2. Per il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari cartacei il Cliente deve far pervenire prima avviso alla Banca, rispettando un termine di preavviso di 3 giorni bancari. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca di restituire gli strumenti finanziari depositati anche senza preavviso.
3. In caso di parziale o totale ritiro di strumenti materiali depositati, la Banca provvederà alla loro riconsegna 3 dalla riconsegna degli stessi da parte del terzo depositario. All'atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.

### **Art. 4 - Deposito cointestato**

1. Se il deposito titoli è cointestato, l'acquisto di azioni e di altri titoli nominativi è possibile solo mediante registrazione degli stessi in subdepositi tecnici intestati ai singoli titolari.

SILANDRO, il \*\*\*\*\*

La Banca

Il Cliente

\*\*\*\*\*

x \*\*\*\*\*

.....  
CASSA RAIFFEISEN SILANDRO  
SOCIETA COOPERATIVA

Il Cliente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma codice civile, le seguenti condizioni:

**Condizioni Specifiche**

conseguenze della valutazione di inadeguatezza  
regolamento del profilo di rischio

**Sezione I - Condizioni generali**

Articolo 3 (conferimento degli ordini), articolo 12 (cocontestazione del rapporto), articolo 13 (poteri di rappresentanza), articolo 15 (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela), articolo 16 (modifica delle condizioni), articolo 17 (recesso), articolo 18 (inadempimento del Cliente), articolo 19 (procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela), articolo 20 (foro competente e legge regolatrice);

**Sezione V - Consulenza in materia di investimenti**

Articolo 4 (responsabilità della Banca)

**Sezione VI- Operazioni di pronti contro termine**

Articolo 3 (risoluzione)

**Sezione VIII - Servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti**

Articolo 2 (Deposito), articolo 3 (strumenti finanziari materiali)

Il Cliente

x \*\*\*\*\*

SILANDRO, il .....

Il Cliente dichiara e conferma di aver ricevuto dalla Banca prima della sottoscrizione del contratto questo documento.

Il Cliente

x .....  
PROBE NDG PROBE NDG

## Allegato all'informativa precontrattuale

ai sensi degli artt. 115 ss. Testo unico bancario, d.lgs. n. 385/1993, e delle relative disposizioni di attuazione  
La consegna di questa copia non impegna le parti alla stipula del contratto.

Allegato 1

# CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	PREZZO	
<b>Costi connessi ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori</b>		
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari	0,00 euro	
	0,00 euro	
<b>Collocamento</b>	0,00 euro	
<b>Consulenza in materia di investimento</b>		
Provvigione di consulenza	0,00 euro	
<b>Custodia di strumenti finanziari per conto del cliente</b>		
I costi variano a seconda del prodotto di investimento custodito.	per anno con addebito: una volta l'anno	
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT)	20,00 euro	
Titoli di Stato a medio/lungo termine	20,00 euro	
Strumenti finanziari di propria emissione	0,00 euro	
Obbligazioni emesse in Italia	60,00 euro	
Obbligazioni emesse all'estero	60,00 euro	
Azioni, ETF ed altri strumenti finanziari negoziati in Italia	60,00 euro	
Azioni, ETF ed altri strumenti finanziari negoziati all'estero	60,00 euro	
Quote di fondi comuni d'investimento e di fondi emessi da società d'investimento a capitale variabile (SICAV) (OICR)	0,00 euro	
Strumenti finanziari oggetto di operazioni pronti contro termine	60,00 euro	
Importo minimo per singolo addebito delle spese di gestione e di amministrazione nonché dei diritti di custodia	0,00 euro	
<b>Costi relativi alle operazioni avviate nel corso della prestazione del servizio (per operazione)</b>		
<b>inclusi i costi per la gestione nelle sedi di esecuzione</b>		
<b>Obbligazioni emesse dallo Stato Italiano</b>		
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) in asta, calcolato sul controvalore, per titoli aventi durata:		
- fino a 80 giorni		0,0300 %
- tra 81 e 170 giorni		0,0500 %
- tra 171 e 330 giorni		0,1000 %
- oltre 331 giorni		0,1500 %
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) fuori asta, calcolato sul controvalore, per titoli aventi durata:		
- trimestrale	10,00 euro	0,0500 %
- semestrale	10,00 euro	0,1000 %
- annuale	10,00 euro	0,1500 %
Titoli di Stato a medio e lungo termine, calcolato sul controvalore	10,00 euro	0,5000 %
<b>Obbligazioni di propria emissione</b>		
Fuori mercato italiano, calcolato sul controvalore (incluse le commissioni della controparte)	10,00 euro	0,5000 %
<b>Obbligazioni di altri emittenti</b>		
Ordini piazzati su mercati regolamentati italiani o fuori mercato italiano, calcolato sul controvalore:	10,00 euro	0,5000 %
Ordini piazzati su mercati regolamentati esteri o fuori mercato estero, calcolato sul controvalore (il corrispettivo totale, comprendente le commissioni della controparte, viene riportato nel rendiconto del rispettivo ordine)	10,00 euro	0,5000 %
<b>Azioni ed altri strumenti finanziari</b>		
Ordini piazzati su mercati regolamentati italiani, calcolato sul controvalore	10,00 euro	0,7000 %
Ordini piazzati su mercati regolamentati esteri, calcolato sul controvalore (il	10,00 euro	0,7000 %

corrispettivo totale, comprendente le commissioni della controparte, viene riportato nel rendiconto del rispettivo ordine)		
Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati italiani non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal Cliente	0,00 euro	
Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati esteri non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal Cliente	0,00 euro	

### Costi per gestione nelle sedi di esecuzione

I costi per l'esecuzione delle operazioni nelle sedi di esecuzione vengono addebitate dai promotori e broker alla Banca. La Banca passa tali costi al Cliente tramite le seguenti commissioni.

Commissione delle sedi di esecuzione in Italia	min. 0,02 % - max. 0,20 %
Commissione delle sedi di esecuzione all'estero	min. 0,14 % - max. 0,62 %

### Amministrazione

Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati in Italia	5,00 euro
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati all'estero	5,00 euro
Scarico Covered Warrant/Certificati	6,10 EURO

### Altro

Trasferimento di strumenti finanziari da/verso deposito presso terzi, diverso dalle Casse Raiffeisen con sede in Provincia di Bolzano, la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA e la Alpenbank SpA, e depositati presso società italiane (esclusivamente spese di terze partner commerciali e se ammesso dalla legge)	Le spese sono riportate nel rispettivo rendiconto.
Trasferimento di strumenti finanziari da/verso deposito presso terzi, diverso dalle Casse Raiffeisen con sede in Provincia di Bolzano, la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA e la Alpenbank SpA, e depositati presso Global Custodians (esclusivamente spese di terze partner commerciali e se ammesso dalla legge)	
Scarico di strumenti finanziari non performing depositati in Italia	
Scarico di strumenti finanziari non performing depositati all'estero	
Imposte	Nella misura stabilita.

### Servizio aggiuntivo

### Costi connessi agli strumenti finanziari

I costi e le commissioni applicati dagli emittenti sono previsti nelle schede informative del prodotto di investimento e vengono convenuti nel rispettivo modulo di sottoscrizione dell'emittente.
I costi e le commissioni sono previsti nelle schede informative del prodotto di investimento, se si tratta di prodotti emessi dalla Banca.
Costi indiretti: Per i prodotti di investimento venduti/collocati, la Banca riceve degli incentivi dagli emittenti. Gli incentivi convenuti tra Banca e emittente sono previsti nelle schede informative del prodotto di investimento. Una prospettiva degli incentivi è contenuta nell'informativa precontrattuale.

### Valute sul conto collegato al deposito.

Addebito delle spese e delle commissioni per la custodia di strumenti finanziari	L'ultimo giorno del calendario del periodo.
Accredito di cedole d'interessi di obbligazioni emesse dallo Stato Italiano	Quella prevista nei rispettivi decreti di emissione.
Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari	1 giorn/o/i di banca
Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari di propria emissione	0 giorn/o/i calendari/o
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati in Italia	1 giorn/o/i di banca
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati all'estero	1 giorn/o/i di banca
Rimborso di strumenti finanziari di emissione italiana ed estratti o scaduti (escluse le obbligazioni emesse dallo Stato Italiano)	0 giorn/o/i di banca
Rimborso di strumenti finanziari di propria emissione	0 giorn/o/i calendari/o

Con riferimento alle spese dovute per le comunicazioni, trovano applicazione le condizioni economiche di cui al contratto di conto corrente (conto corrente collegato), alle quali si rinvia a tal fine.